

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3420

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ANGELO LA RUSSA

Modifica all'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100,
in materia di trasferimento del coniuge convivente di
personale militare

Presentata il 30 novembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 marzo 1987, n. 100, recante « Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare » ha previsto, al comma 5 dell'articolo 1, per il coniuge convivente del personale militare, impiegato di ruolo in una amministrazione statale, il diritto ad essere impiegato presso le rispettive amministrazioni site nella nuova sede di servizio del coniuge.

Tale norma dovrebbe essere integrata per estendere i benefici sopra esposti anche al coniuge del personale militare collocato a riposo, o deceduto in attività di servizio, in analogia a quanto già disposto dall'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il trasferimento dalla ultima sede di servizio ad un domicilio eletto nel territorio nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il presente comma si applica anche al coniuge convivente del personale militare collocato a riposo, o deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo, con riferimento ad un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto si prescrive se entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio non sono avvenuti i relativi movimenti ».